

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Vas art.12 D. Lgs.152/2006 e art. 9 L.R. 12/2010.
Variante al PRG Parte strutturale in località Oro -Comune di Piegaro**

Relazione istruttoria

Premessa

Il Comune di Piegaro, con nota prot. n.0029308 del 09.02.2024, ha richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della L.R. 12/2010, relativa alla variante al PRG Parte Strutturale, consistente nella:

- declassificazione di un ambito edificabile che presenta criticità dal punto di vista geologico con nuova collocazione in un'area prossima più adatta all'edificazione,
- ripermimetrazione di un'area boscata.

Descrizione

Il Comune di Piegaro richiede una variante al PRG Parte Strutturale, ex art. 32 comma.4 lett. a) e lett. g) della L.R. 1/2015. L'obiettivo principale della variante è quello di recepire due istanze pervenute all'amministrazione comunale al fine di modificare la macroarea di Oro e recepire contestualmente un accertamento boschivo.

La richiesta nasce dall'esigenza di declassificare un ambito edificabile della macroarea di Oro non ancora attuato, per il quale è emerso dal punto di vista geologico un livello di instabilità, a fronte della classificazione in un'area prossima ma stabile e pertanto più adatta all'edificazione, riducendo il rischio. (Area 01).

Iter istruttorio

Con nota prot. n.00333070 del 14/02/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali, al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità di sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VAS la variante al PRG PS, richiesta dal Comune di Piegaro.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 1.
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Si riportano di seguito i pareri acquisiti:

USLUmbria1. Prot. n.0043367 del 20.02.2024: *“Il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, pertanto è parere dello Scrivente Servizio che lo stesso sia da escludere dal procedimento di VAS.”*

Provincia di Perugia. Prot. n. 0049335 del 07.03.2024. *“Preso atto della documentazione resa disponibile dal Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, della Regione Umbria, pervenuta con protocollo provinciale n.5199 del 15/02/2024, si riporta di seguito il parere di competenza.*

Nella documentazione è specificato che l'obiettivo della variante in oggetto è quello di recepire le istanze dei cittadini pervenute all'amministrazione, al fine di modificare alcuni insediamenti nel territorio comunale di Piegaro. Le richieste, prevedono per quanto attiene la parte strutturale, la classificazione di alcuni tessuti agricoli in edificabili e in forma compensativa, la declassificazione di altri (da tessuto insediabile ad agricolo - area 1). La modifica si rende necessaria in quanto dal punto di vista geologico è emerso che l'area attualmente edificabile risulta instabile. Inoltre si recepisce l'accertamento della Agenzia Forestale Regionale in frazione Oro, località Vincenze (area 2).

Quindi, gli obiettivi della variante sono:

- area 1 - modifica della macroarea Oro esistente, a favore di nuovo e modesto insediamento residenziale, previa declassificazione compensativa di ambiti non attuati al fine di aumentare la sicurezza e delocalizzare in area stabile, una previsione residenziale ad oggi non ancora attuata in area instabile;*
- area 2 - revisione e correzione di un'area boscata, quale recepimento dell'accertamento della Agenzia Forestale Regionale in località Vincenze.*

Esaminata la documentazione pervenuta ed in base all'analisi effettuata sulle aree interessate dalla presente variante rispetto agli ambiti del Piano provinciale vigente, lo scrivente Servizio esprime le seguenti valutazioni:

area 1 (varianti art. 32 comma 4 lettera a) della LR 1/2015 - Macroarea 18 Oro Variante compensativa. L'unità di paesaggio (n.73 “Monte Arale”, art. 32, 33 del PTCP), dove ricade la variante compensativa in oggetto è inserita in un contesto collinare che conserva ancora i segni caratteristici e l'assetto paesaggistico tradizionale. Le direttive per i nuovi interventi, tendono ad aumentare il livello qualitativo preesistente, le qualità formali e tipologiche nonché i valori ambientali di tali paesaggi.

Art. 33 - direttive di valorizzazione:

“Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi. E' vietato procedere all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di modificare l'aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture”.

Il comparto residenziale che viene richiesto in variante compensativa, anche se limitato (circa 770 mq- h=7.50), è posto sul versante collinare, visibile a nord - ovest fino al territorio del Comune di Panicale (frazioni di Tavernelle, San Pietro) e in alcuni tratti, da chi percorre la Sr.220 Pievaiola e la Sp.340/3, che da Pietrafitta arriva fino a Via Perugia presso loc. Acquaiola. Al fine di limitare l'impatto visivo, si propone nel PRG PO, di incrementare la vegetazione lungo il versante nord-ovest sopra descritto, al fine di agevolare l'inserimento paesaggistico della nuova zona residenziale.

area 2 (varianti art. 32 comma 4 lettera g) della LR 1/2015 – Località Vincenze.

Dopo visione con ortofotocarta aggiornata, sovrapposta agli ambiti boscati disciplinati dal PTCP all'art.39 e rappresentati nell'elaborato cartografico A.7.1. “Ambiti della tutela paesaggistica”, non si riscontrano criticità, per quanto indicato graficamente ed espresso, nei contenuti della certificazione dell'Agenzia Forestale Regionale n. 32282 del 26/06/2023, riguardo l'area boscata in loc. Vincenze.”

ARPA Umbria. Prot. n. 0050463 del 08/03/2024. *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate all'attuazione della variante descritta in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi.”*

Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. Prot.n. 0053148 del 13.03.2024. *"Vista la nota regionale prot. n. 33070 del 14/02/2024 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha indetto la Conferenza di servizi semplificata finalizzata ad ottenere le valutazioni e i pareri di competenza per la procedura in oggetto.*

Esaminati gli atti consultabili al link indicato nella nota regionale sopra richiamata. Tenuto conto che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una variante al PRG parte strutturale vigente proposta dal Comune di Piegara ai sensi della procedura di cui all'art. 32 comma 4 lett. a) e g) della L.R. 1/2015. Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale.

Parere della Sezione urbanistica.

Per quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, e più nello specifico nella Relazione tecnica illustrativa, la presente variante urbanistica è riferita alla modifica della perimetrazione della macroarea di Oro. Il Comune di Piegara propone la nuova classificazione a fini residenziali di un'area agricola con superficie pari a 2.370 mq, a fronte della declassificazione in area agricola di un "insediamento a prevalente destinazione residenziale – ambito della trasformazione" avente superficie pari a 4.255 mq. La proposta di variante, per come dichiarato, è riconducibile alla procedura di cui all'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015, in quanto, ai fini del dimensionamento del PRG PS vigente, è una modifica compensativa che non incrementa la macroarea di Oro, anzi ne comporta una ulteriore riconversione in zona agricola di 1.885 mq. La motivazione di tale proposta di variante urbanistica è di delocalizzare in sicurezza il lotto edificatorio a motivo di riduzione del rischio geologico attualmente presente nell'area edificabile, classificata come zona suscettibile di instabilità, senza alterare le altezze massime o modificare SUC complessiva e superficie territoriale previste.

La nuova area edificabile sarà individuata nel PRG PS come ZAUNI, avrà un'altezza massima di 7,50 m e un indice massimo di edificabilità pari a 0,50 mq/mq.

Inoltre il Comune di Piegara propone anche la deperimetrazione di un'area boscata ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. g) della L.R. 1/2015, a fronte del recepimento dell'accertamento dell'Agenzia Forestale Regionale n. 32282/2023 del 26/06/2023.

Per tutto quanto sopra riportato la scrivente Sezione relaziona quanto segue:

- In linea di principio si evidenzia che per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015.*
- La modifica riguardante il dimensionamento del piano dovrà rientrare nei limiti disposti dall'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015.*
- Lo sviluppo urbano dovrà essere adeguato al contesto ambientale circostante, prevedendo prioritariamente l'attuazione delle previsioni contigue ad insediamenti già edificati.*
- La nuova previsione residenziale non dovrà interferire con la fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittigenici di cui all'art. 95 comma 4 della L.R. 1/2015.*
- In merito alla presenza di oliveti dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 1/2015."*

Parere della Sezione Qualità del paesaggio

La Variante interessa modifiche di limitata estensione aventi ad oggetto la macroarea denominata Oro del Comune di Piegara, in località Vincenze.

Si tratta di 2 superfici (una in declassificazione e l'altra in classificazione) che interessano la macroarea di Oro (area in variante 01).

L'istanza, inoltrata ai sensi dell'art. 32 comma 4, lettera a) della LR 1/2015 ossia "varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG)" area numero 01, è di modifica della macroarea Oro esistente, a favore di nuovo insediamento residenziale, previa declassificazione compensativa di ambiti non attuati, ma collocati in aree non stabili, ciò al fine di aumentare la sicurezza delle aree da edificare cosicché esse possano essere delocalizzate in area stabile.

Poi il secondo obiettivo della variante, ai sensi dell'art. 32 comma 4, lettera g) della LR 1/2015 in quanto varianti di correzione di errori materiali anche relative a zone boscate, area numero 02, è di procedere alla revisione e correzione di un'area specifica quale recepimento dell'accertamento effettuato della Agenzia Forestale Regionale su un'area boscata in località Vincenze (accertamento dell'Agenzia Forestale Regionale n. 32282/2023 del 26/06/2023).

L'area denominata numero 01 prevede una variante compensativa cioè aggiunge superficie edificabile declassificando ad agricola altrettanta superficie edificabile non attuata, in questo modo riconsegna all'area agricola 1.855 mq. La variante non incrementa, ma diminuisce la superficie delle aree insediabili ed urbanizzabili per la frazione di Oro.

Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistica e ambientale l'intervento non interferisce con aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/2004, comunque dato il contesto naturale rurale di valore paesaggistico, nell'inserimento paesaggistico dei nuovi manufatti va comunque tenuto conto del contesto paesaggistico esistente e delle visuali intercettate. Si dovrà inoltre porre particolare cura, data la morfologia del suolo che è piuttosto articolata, nelle eventuali modellazioni del suolo di contenere al massimo gli scavi e rinterri, mentre per ciò che riguarda la vegetazione presente in loco, si dovrà fare il possibile per preservarla, anzi laddove possibile con mitigazioni o sistemazioni a verde potrebbe cercare di incrementare la biodiversità e la presenza arborea e arbustiva di tipo autoctono, come pure le zone boscate non dovranno in alcun modo essere intaccate”.

Servizio Rischio Idrogeologico, Idraulico, Sismico, Difesa Del Suolo, Sezione difesa e gestione idraulica. Prot. n. 0055133 del 15.03.2024. “Con la presente si comunica che per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio, si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, così come riportato nel Rapporto Istruttorio redatto ai sensi del R.D. 523/1904. Si allegano altresì i Rapporti Istruttori redatti dalle altre Sezioni del Servizio.

Rischio Idraulico

“In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, si evince che alcune delle zone in questione interferiscono con dei corsi d'acqua demaniali.

In particolare: l'area classificata al catasto del Comune di Piegaro come Foglio 17, Particella 150 interferisce con il Fosso demaniale del Pietreto. Pertanto, si ritiene che il Soggetto richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'autorità idraulica scrivente uno studio idraulico appropriato che determini: 1) le possibili fasce di esondazione come da N.T.A. del P.A.I. con tempi di ritorno Tr50, Tr100, Tr200, Tr500 anni; 2) le possibili aree allagabili.

Ad ogni buon fine, tenuto conto della considerevole vicinanza della zona in oggetto al corso d'acqua demaniale, si ritiene che le attività edificatorie conseguenti alla eventuale variante, dovranno essere preventivamente valutate ed eventualmente autorizzate dalla scrivente autorità idraulica regionale ai sensi del R.D. 523/1904. In conclusione si ritiene che la procedura in oggetto, limitatamente all'area classificata al catasto del Comune di Piegaro come Foglio 17, Particella 150, dovrà essere assoggettata a VAS”.

Sezione Pianificazione dell'Assetto idraulico “Con riferimento alla procedura di VAS citata in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, si comunica che non risulta necessario il nulla osta ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto la zona in esame risulta essere ubicata al di fuori delle aree perimetrate dal vigente P.A.I. dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale.

Si fa presente pertanto che non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.”

Sezione Geologia “Le aree che sono oggetto di variante ricadono nel sistema collinare del Comune di Piegaro e sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico. In località Vincenze per ragioni di sicurezza, l'area coinvolta in una situazione d'instabilità geologica, sarà delocalizzata per consentire che le previsioni residenziali possano essere attuabili in una zona ritenuta morfologicamente stabile.

Nel merito della zona d'intervento sono state esaminate le seguenti cartografie geologiche e geotematiche sottoelencate, con riferimento alle CTR 322/020:

- Le Banche dati geologiche regionali;
- La Banca dati della pericolosità sismica locale;
- La Banca dei dati geognostici e geofisici regionale;

Inoltre sono state viste:

- Idrogeo - Piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico- consultazione dei documenti dell'Inventario dei fenomeni franosi (IFFI) e delle mappe nazionali di pericolosità per frana;
- La Tavola n. 14 del Piano di Tutela delle acque “Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”;

- La Tavola n. 11 del PUT "Aree di particolare interesse geologico e delle singolarità geologiche".
Dai dati disponibili si evince che le zone d'interesse sono rappresentate da dei depositi torbiditici silicoclastici della formazione del Macigno (Unità Toscana) e sono parzialmente coinvolte in un fenomeno d'instabilità quiescente segnalato con un grado di pericolosità geologica da frana elevato (P3). La variante in questione evita delle destinazioni residenziali edificatorie nell'ambito del perimetro contrassegnato dal rischio geologico da frana.

Si ritiene che la Variante al P.R.G. Parte Strutturale del Comune di Piegara, non necessiti di essere sottoposta alla procedura di Assoggettività a VAS."

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. Prot.n.00569177 del 19.03.2024: "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot.n. 33070-2024, ai sensi degli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 della DGR n.2003/2005 si esprime parere favorevole alla variante al PRG parte strutturale del Comune di Piegara fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di aree boscate."

AFOR. Prot. n. 0013031 del 12.03.2024. "Premesso che:

- a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 "Testo unico regionale per le foreste";

- con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato detto rappresentante unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze di servizi convocate dalla Regione nella personale del Dirigente del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle risorse naturali o suo delegato;

- con Decreto A.U. n°. 245 del 04/07/2021, sono state individuate le funzioni di Dirigente Vicario dei sette Servizi dell'Ente con nomina del sottoscritto quale Dirigente Vicario del Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle risorse naturali e di conseguenza soggetto Rappresentante Unico dell'Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione.

Vista l'istruttoria di seguito riportata eseguita dagli uffici e rimessa dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio:

-Ai fini della presente istruttoria si applicano le seguenti normative:

- la L.R. 28/01 "Testo unico per le foreste" e s.m.i., ed il Regolamento d'attuazione n° 7/2002 s.m.i.; È stata analizzata la documentazione presente sul portale di cui la Regione Umbria, ha fornito l'indirizzo nella nota avente prot. n. 2024-0033070 del 14/02/2024 recepita al prot. n. 7977 del 15/02/2024.

Si osserva che le varianti al PRG del Comune di Piegara interessano:

- modifiche del perimetro della macroarea di Oro con nuova classificazione residenziale e declassificazione nei limiti di quanto previsto all'articolo all'art. 32 comma 4 lettera a) della LR 1/2015,

- recepimento dell'accertamento della Agenzia Forestale Regionale prot. n 32282/2023 del 26/06/2023 in località Vincenze (area 02) ai sensi dell'art, 32 comma 4 lettera g) della LR 1/2015.

Considerato che:

1. Le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale.

2. Vi è una compensazione nelle modifiche alla macroarea;

3. E' stato rilasciato parere per la verifica dell'area boscata da parte di A.Fo.R;

Ciò premesso e precisato, ai soli fini delle strette competenze, sugli aspetti necessari alla emanazione del parere per quanto in esame, che sono normate ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. "Testo unico regionale per le foreste" e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., si propone: di rilasciare il seguente parere: di ritenere che la variante al PRG Parte Strutturale del Comune di Piegara di cui all'oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché si reputa di impatto non significativo sull'ambiente se effettuata nel rispetto delle vigenti normative. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore."

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, non si ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante presentata in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi nel territorio di riferimento.

Nelle successive fasi dell'iter di approvazione della Variante ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 si dovranno osservare le seguenti ulteriori raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti urbanistici

- In linea di principio si evidenzia che per lo spazio rurale la disciplina applicabile è unicamente quella prevista dalla L.R. n. 1/2015 e dal R.R. n. 2/2015.
- La modifica riguardante il dimensionamento del piano dovrà rientrare nei limiti disposti dall'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015.
- Lo sviluppo urbano dovrà essere adeguato al contesto ambientale circostante, prevedendo prioritariamente l'attuazione delle previsioni contigue ad insediamenti già edificati.
- La nuova previsione residenziale non dovrà interferire con la fascia di rispetto degli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittogenici di cui all'art. 95 comma 4 della L.R. 1/2015.
- In merito alla presenza di oliveti dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 1/2015."

Aspetti paesaggistici

- si dovranno contenere al massimo gli scavi e rinterri;
- si dovrà fare il possibile di preservare la vegetazione presente, e laddove possibile con mitigazioni o sistemazioni a verde si dovrà incrementare la biodiversità e la presenza arborea e arbustiva di tipo autoctono;
- le zone boscate non dovranno in alcun modo essere intaccate.

Aspetti idraulici

In merito all'area classificata al catasto del Comune di Piegara come Foglio 17, Particella 150, che interferisce con dei corsi d'acqua demaniali, nello specifico con il Fosso demaniale del Pietreto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, qualora venga interessata da interventi pianificatori il Soggetto richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'autorità idraulica scrivente uno studio idraulico appropriato che determini:

- le possibili fasce di esondazione come da N.T.A. del P.A.I. con tempi di ritorno Tr50, Tr100, Tr200, Tr500 anni;
- le possibili aree allagabili.

Tenuto conto della considerevole vicinanza della zona in oggetto al corso d'acqua demaniale, si ritiene che le attività edificatorie conseguenti alla eventuale variante, dovranno essere preventivamente valutate ed eventualmente autorizzate dalla scrivente autorità idraulica regionale ai sensi del R.D. 523/1904.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Perugia 25 /03/2024

L'istruttore Daniela Cavalieri